



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7049 del 2010, proposto da: Zubi Ullah, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Ligorio, Mila Dusseldori, con domicilio eletto presso Vincenzo Ligorio in Roma, via Ovidio, 9;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del l.r. p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato di Roma;

per l'annullamento

- del decreto emesso dalla Questura di Roma in data 03.03.2010, notificato in data 04.06.2010;.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2014 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che col ricorso introduttivo dell'odierno giudizio è stato impugnato il provvedimento della Questura di Roma, notificato in data 04.6.2010, con il quale veniva disposto il diniego della richiesta del ricorrente volta al rilascio del permesso soggiorno per attesa occupazione;

Vista l'ordinanza cautelare nr.4073/2010 del 10.9.2010 con cui la Sezione, ha accolto l'istanza cautelare di sospensione interinale degli effetti derivanti dal provvedimento avverso;

Considerato che, nel caso di specie, l'amministrazione ha reso noto di aver spontaneamente rivalutato la posizione del ricorrente, disponendo, in autotutela, la revoca del provvedimento impugnato e, successivamente, determinandosi all'adozione del titolo di soggiorno richiesto;

Considerato che, oltre all'amministrazione, anche la parte ricorrente ha dichiarato di non aver interesse alla perdurante coltivazione del contenzioso con dichiarazione sottoscritta dal relativo procuratore e depositata il 30.9.2013;

Considerato che essendo risultata nel corso del giudizio pienamente soddisfatta la pretesa del ricorrente, questo Giudice è tenuto a dichiarare, ai sensi dell'art.34 c.5 del C.p.a. , cessata la materia del contendere;

Ritenuto equo, in considerazione della peculiarità della controversia, disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dichiara cessata la materia la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere, Estensore
Maria Laura Maddalena, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)